originale

COMUNE di **BALSORANO** (L'AQUILA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL **CONSIGLIO COMUNALE**

n. 25 del Reg.	*OGGETTO:* Approvazione regolamento comunale per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza sul territorio comunale

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **01** del mese di **AGOSTO** alle ore 9:57 nella sala delle adunanze, in seguito a rituale convocazione, si è riunito in seduta di **prima convocazione** ed in sessione **STRAORDINARIA** il Consiglio del Comune intestato.
Alla trattazione dell'ordine del giorno indicato nell'epigrafe risultano presenti:

1	*Dott.ssa Antonella*	**BUFFONE**	Sindaco	**SI**
2	*Sig. Giuseppe*	**PEA**	Consigliere	**SI**
3	*Sig. Enrico*	**FANTAUZZI**	Consigliere	**SI**
4	*Dott. Gianluigi*	**CROCE**	Consigliere	**SI**
5	*Sig. Massimo*	**ANTONINI**	Consigliere	**SI**
6	*Dott.ssa Veronica*	**VENDITTI**	Consigliere	**SI**
7	*Sig. Gianni*	**VALENTINI**	Consigliere	**SI**
8	*Dott.ssa Annunziata*	**MARGANI**	Consigliere	**SI**
9	*Sig.ra Anna Rita*	**MONTALDI**	Consigliere	**SI**
10	*Dott. Mauro*	**TORDONE**[1]	Consigliere	**NO**
11	*Sig. Giovanni*	**TUZI**	Consigliere	**SI**
12	*Sig.ra Romina*	**MARGANI**	Consigliere	**NO**
13	*Sig.ra Stella*	**FANTAUZZI**	Consigliere	**NO**
ASSEGNATI n. dodici + Sindaco		**PRESENTI: 8 + Sindaco**		
IN CARICA n. dodici + Sindaco		**ASSENTI:** 3 (Tordone Mauro, Margani Romina, Fantauzzi Stella)		

- Ai sensi dell'art. 39, del T.U. 18.08.2000, n. 267, e degli 29, 29 bis e 29 ter, lettera b), dello Statuto comunale, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 21.11.2015, presiede il Consigliere: *Veronica* **VENDITTI**, eletto alla carica di Presidente con atto consiliare n. 21 DEL 24/06/2017

[1] Il Presidente del Consiglio Comunale giustifica l'assenza del Consigliere Tordone Mauro per motivi lavorativi.

- Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. *Cesidio **FALCONE**.*

La seduta è pubblica con accesso permesso ad un massimo di 25 persone nella sala delle adunanze, la pubblicità è garantita dalla trasmissione della seduta in diretta Facebook sulla pagina del Comune di Balsorano, in osservanza a quanto disposto dalla normativa in materia di contenimento del contagio da COVID-19. Risultato che il Collegio è costituito in numero legale, il Presidente, introduce l'argomento iscritto nell'ordine del giorno.

Relaziona Il Consigliere Massimo Antonini il cui intervento integrale è riportato agli atti del Consiglio Comunale;

Interviene l'Assessore Enrico Fantauzzi il cui intervento integrale è riportato agli atti del Consiglio Comunale;

Interviene il Consigliere Giuseppe Pea il cui intervento integrale è riportato agli atti del Consiglio Comunale;

Interviene il Consigliere Giovanni Tuzi il cui intervento integrale è riportato agli atti del Consiglio Comunale;

Replica l'Assessore Enrico Fantauzzi il cui intervento integrale è riportato agli atti del Consiglio Comunale;

Interviene il Sindaco Antonella Buffone il cui intervento integrale è riportato agli atti del Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTA la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi dell'art.49 comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta;

CON voti espressi in forma palese:
Favorevoli: 9
Astenuti: 0
Contrari:0

DELIBERA

1. Di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Con separata votazione espressa in forma palese:
Favorevoli: 9
Astenuti: 0
Contrari: 0

DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/20

COMUNE DI BALSORANO

(PROVINCIA DI L'AQUILA)

C.F. 00211900667 - SEDE : Piazza T. Baldassarre n° 13 - 67052 BALSORANO
TEL 0863950741 FAX 0863951249 c/c postale 11674678 IBAN: IT73X0312440450000000011017
E-mail: @comune.balsorano.aq.it sd@pec.comune.balsorano.aq.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Servizio interessato	**Servizio 6 - Vigilanza**
Ufficio	**Polizia Urbana e Amministrativa**

Oggetto: Approvazione regolamento comunale per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza sul territorio comunale

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000:

In ordine alla regolarità tecnica	**In ordine alla regolarità contabile**
☒ **FAVOREVOLE** ☐ NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a tergo del foglio	☒ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a tergo del foglio ☐ **NON RILEVA sotto l'aspetto contabile**
Data 28.07.2010	Data
Il Responsabile del Servizio (Vigilanza) (Ten. Paolo Rone)	Il Responsabile del Servizio (Economico Finanziario) (Rag. Massimo Marchionni)

COMUNE DI BALSORANO (AQ)

IL CONSIGLIO

Premesso che questa Amministrazione intende procedere alla realizzazione di un sistema di videosorveglianza nel territorio comunale, al fine di prevenire il danneggiamento di beni pubblici, l'abbandono incontrollato dei rifiuti, la tutela dell'integrità delle persone e delle cose e la prevenzione degli atti criminosi;

Rilevato che l'utilizzo di tali sistemi viene considerato trattamento di dati personali, consistente nella raccolta, conservazione e utilizzo delle immagini riprese dalle telecamere installate e che, pertanto, ai sensi del nuovo "codice in materia di protezione dei dati personali", approvato con D. Lgs. n. 196/2003, deve essere oggetto di particolari garanzie e tutele;

Considerato che i trattamenti dei dati personali nell'ambito di una attività di videosorveglianza devono essere effettuati rispettando le misure e gli accorgimenti previsti dal citato codice in materia di protezione dei dati personali, nonché i provvedimenti emessi dal Garante per la protezione dei dati personali;

Considerato altresì opportuno e necessario procedere all'adozione di un provvedimento che disciplini complessivamente l'utilizzo delle apparecchiature audiovisive per garantire l'accertamento degli illeciti, nel

rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità ed alla protezione dei dati personali;

Preso atto che:

- il **Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018,** pubblicato sulla GU n. 61 del 14/03/2018, recante "*Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*", in vigore dal 29.03.2018, prevede che vengano individuate le modalità di attuazione del trattamento dei dati effettuato per le finalità di polizia dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandi di polizia. Il **Regolamento UE n. 2016/679** pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016, che troverà applicazione a partire dal 25 maggio 2018, ha varato il nuovo "*Pacchetto Europeo protezione dati*" che disciplina i nuovi rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e le imprese e che abroga la direttiva la Direttiva 95/46/Ce in materia di protezione dei dati personali/privacy, entrata in vigore l'8 maggio 1997.
- tale Regolamento assicura effettività e concretezza al diritto di protezione dei dati personali, riconosciuto ad ogni persona fisica dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dal trattato sul funzionamento dell'UE;
- la ***Direttiva (UE) 2016/680*** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al t**rattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali**, nonché alla **libera circolazione di tali dati**.
- il *decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2009, n. 38*, recante "*misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*", ha previsto, all'art. 6 comma 7, la possibilità per i comuni di utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ai fini della sicurezza urbana;
- il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto con propri provvedimenti per dettare disposizioni volte a precisare criteri, finalità, modalità e limiti nell'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza;
- con il provvedimento di cui alla Deliberazione 8 aprile 2010 - il Garante per la protezione dei dati personali ha ridisciplinato la materia, alla luce degli ultimi interventi legislativi sull'adozione di sistemi di videosorveglianza e del generale e consistente aumento del loro utilizzo. Tale provvedimento, oltre a definire i principi generali e le finalità, ha dettato specifiche disposizioni sulle modalità di utilizzo dei sistemi e degli impianti, determinando altresì misure ed accorgimenti da adottare in relazione a particolari settori;

Visto lo schema di regolamento predisposto dagli uffici composto di n. 22 articoli, che si allega al presente deliberato per costituirvi parte integrante e sostanziale;

Visto l'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, in ordine alle competenze per l'adozione del presente atto;

Acquisito il parere favorevole, espresso dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, secondo il disposto degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DELIBERA

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di approvare il regolamento predisposto dagli uffici composto di n. 22 articoli, allegato al presente deliberato;

3. Di conferire immediata esecutività al presente atto.

COMUNE DI SORANO (MO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ten. Paolo Ronci

COMUNE DI BALSORANO

PROVINCIA DI L'AQUILA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

INDICE

Art. 1	Definizioni	pag. 3
Art. 2	Finalità del trattamento	pag. 3
Art. 3	Titolare del trattamento	pag. 4
Art. 4	Responsabile del trattamento	pag. 4
Art. 5	Sala di controllo	pag. 4
Art. 6	Incaricato al trattamento e nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto	pag. 5
Art. 7	Modalità di trattamento e periodo conservazioni immagini	pag. 5
Art. 8	Diritti dell'interessato	pag. 6
Art. 9	Ambienti di posizionamento delle telecamere	pag. 7
Art. 10	Risoluzione della ripresa	pag. 7
Art. 11	Obbligo di segnalazione delle telecamere	pag. 7
Art. 12	Informativa	pag. 7
Art. 13	Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali	pag. 8
Art. 14	Comunicazione e diffusione dei dati	pag. 8
Art. 15	Norma di rinvio	pag. 8
Art. 16	Entrata in vigore	pag. 8

ART. 1
DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento, con i termini che seguono si indica:

- **Titolare**: il Comune di Balsorano, nella persona del Sindaco pro-tempore, competente a disporre l'adozione di impianto di videosorveglianza ai sensi del presente regolamento, e soggetto atto ad indicare le finalità e le modalità operative relative al predetto impianto;
- **Dato personale**: qualunque informazione, relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini, effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- **Responsabile**: persona fisica legata da rapporto di lavoro al titolare, responsabile del trattamento delle immagini e dei dati sensibili rilavati dall'impianto di videosorveglianza;
- **Incaricato**: persona fisica, giuridica, ente o associazione cui appartengono i dati personali raccolti per il tramite dell'impianto di videosorveglianza;
- **Banca dati**: il complesso di dati personali, trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere riguardano prevalentemente i soggetti, che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- **Trattamento**: tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o, comunque, autorizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- **Comunicazione**: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- **Dato anonimo**: il dato, che, in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- **Blocco**. La conservazione di dati personali, con soppressione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- **Provvedimento del garante**: il provvedimento del Garante 08.04.2010 (pubblicato nella G.U. n. 99 del 29.04.2010) ad oggetto: "Provvedimento in materia di videosorveglianza";
- **Interessato**: la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- **Diffusione**: dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- **Dato sensibile**: dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione ai partiti, sindacati associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico e sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale;
- **Piano di sicurezza**: programmazione strategico-territoriale delle telecamere.

ART. 2
FINALITA' DEL TRATTAMENTO

1. Il trattamento posto in essere dal Titolare ha lo scopo di:
    a. Prevenire atti vandalici;
    b. Tutelare la sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Decreto Legge 23.02.2009, n. 11, convertito con Legge n. 38 del 23.04.2009;
    c. Rilevare le infrazioni del Codice della Strada tramite apparecchiature debitamente omologate;
    d. Identificare i luoghi esposti ad alta intensità di traffico al fine di intervenire prontamente per prevenire ingorghi o blocchi del traffico stesso;
    e. Monitoraggio del territorio in occasione di eventi e/o calamità naturali.

2. Le predette finalità sono raggiunte nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. n. 196 del 2003 e ss.mm.ii. e dal Provvedimento in materia di videosorveglianza approvato dal Garante della Privacy in data 08.04.2010;
3. L'attività di videosorveglianza all'interno dei centri abitati mira, in particolare, alla salvaguardia delle aree pubbliche e del patrimonio comunale, alla necessità di prevenzione degli atti di vandalismo e come misura rafforzativa dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, così definita dal Decreto del Ministero degli Interni 05.08.2008.
4. Il sistema opera in ausilio alla Polizia Locale nell'azione di tutela e controllo del territorio comunale.
5. Gli impianti possono essere altresì utilizzati dal personale dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, competenti per territorio, che disporranno, su richiesta, di propri identificativi per l'accesso.
6. Il prelevamento di dati rilevati dal sistema di videosorveglianza a favore dell'Autorità Giudiziaria e/o delle forze di polizia debitamente autorizzate, sarà svolto alla presenza del Responsabile del trattamento o di un suo delegato.

ART. 3
TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Comune di Balsorano, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, si obbliga a conformare il trattamento al D.Lgs n.196 del 30/06/2003 ed al Provvedimento del Garante della Privacy del 08/04/2010 per un corretto utilizzo del sistema di videosorveglianza.

ART. 4
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

1. Compete al Sindaco designare il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del presente regolamento e nel rispetto di quanto disciplinato dal D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i..
2. E' onere del Responsabile provvedere a:
   - Individuare e nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, dando loro idonee istruzioni;
   - Vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati;
   - Adottare e rispettare le misure di sicurezza indicate dal titolare del trattamento;
   - Evadere tempestivamente tutte le richieste e gli eventuali reclami degli interessati entro 15 giorni decorrenti dalla ricezione delle istanze di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 2003;
   - Evadere le richieste di informazioni eventualmente pervenute da parte dell'Autorità garante in materia di protezione dei dati personali, nei termini e secondo le modalità contenute nelle richieste;
   - Integrare con i soggetti appositamente delegati ad eventuali verifiche, controllo o ispezioni;
   - Comunicare al titolare del trattamento eventuali nuovi trattamenti da intraprendere;
   - Provvedere a supervisionare le procedure di cancellazione/distruzione dati raccolti per il tramite di sistemi di videosorveglianza, nel caso cui venga meno lo scopo del trattamento ed il relativo obbligo di conservazione;
   - Ogni altra qualsivoglia attività espressamente delegata dal titolare.

ART. 5
SALA DI CONTROLLO

1. L'accesso alla sala di controllo, senza operare sul sistema, è consentito solamente al personale facente parte del Corpo di Polizia Locale all'uopo incaricato ed ai tecnici addetti alla manutenzione dell'impianto.
2. Eventuali accessi alla sala controllo di soggetti diversi da quelli innanzi indicati sono consentiti solamente previa autorizzazione, per iscritto, del Responsabile del trattamento; possono accedere unicamente persone incaricate di servizi connessi alla gestione della sala di controllo/tecnici

comunali, addetti alle pulizie, etc. Relativamente a tali addetti, che non sono dotati di chiave di accesso alla sala e non possono stazionarvi da soli e/o al di fuori dell'orario di funzionamento della stessa, il Responsabile del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte loro.

3. Il sistema è configurato in maniera tale che il responsabile e gli incaricati dei servizi accedano allo stesso con diverse password, al fine di poter attribuire precise responsabilità circa l'utilizzo delle immagini.
4. Le persone abilitate ad accedere al sistema di videosorveglianza sono tenute ad osservare scrupolosamente il presente Regolamento e ad attuare una corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato realizzato l'impianto.
5. E' vietata l'assunzione di dati non necessari o per finalità diverse da quelle del presente Regolamento.
6. Qualsiasi informazione ottenuta attraverso il sistema di videosorveglianza costituisce segreto d'ufficio per gli operatori e pertanto la sua eventuale rilevazione, oltre che costituisce una violazione disciplinare, integra la fattispecie del reato di cui all'articolo 326 del Codice Penale.

ART. 6
INCARICATO AL TRATTAMENTO E NOMINA DEGLI INCARICATI ALLA GESTIONE DELL' IMPIANTO

1. Incaricati al trattamento sono nominati tutti gli operatori che effettuino in via principale o residuale un trattamento dati derivanti dalla raccolta di immagini effettuate per il tramite della videosorveglianza.
2. L'incaricato del trattamento ha l'obbligo di:
   - Trattare tutti i dati personali di cui viene a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle funzioni attribuitegli, in modo lecito e secondo correttezza;
   - Effettuare la raccolta, l'elaborazione, la registrazione dei dati personali effettuata per il tramite dell'impianto di videosorveglianza, esclusivamente per lo svolgimento delle proprie mansioni e nei limiti delle finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento.
   - Accedere ai dati, per il tramite di credenziali di autenticazione nel rispetto delle misure di sicurezza, ovvero attraverso misure equivalenti.
3. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale individua e nomina, nell'ambito degli appartenenti al Corpo, gli incaricati della gestione dell'impianto, così come definiti dall'art. 4 comma 1 lettera h) del Codice, nel numero ritenuto sufficiente a garantire la corretta gestione del servizio di videosorveglianza.

ART. 7
MODALITA' DI TRATTAMENTO E PERIODO CONSERVAZIONI IMMAGINI

1. I dati personali raccolti saranno conservati per un periodo di 48 ore, trascorse le quali i medesimi dovranno essere cancellati.
2. I dati personali oggetto del trattamento di cui al presente regolamento dovranno essere:
   - Trattati in modo lecito e secondo correttezza;
   - Raccolti e utilizzati limitatamente alle finalità di cui all'art. 2;
   - Conservati per il massimo di 7 (sette) giorni salvo deroghe dell'art. 6 del D. L. n. 11 del 2009, convertito con modificazioni nella Legge 23.04.2009, n. 38, decorrenti dalla raccolta, tenuto conto delle finalità da perseguire.
3. Le sole immagini, utili alle ricerche investigative, saranno riversate su un nuovo supporto, nei seguenti esclusivi casi:
   - In relazione a una denuncia di reato;
   - In relazione a ipotesi di flagranza di reato;

ART. 9
AMBIENTI DI POSIZIONAMENTO DELLE TELECAMERE

1. L'individuazione dei luoghi da sottoporre a videosorveglianza, ai sensi del D.L. n. 11 del 2009 convertito in Legge n. 38 del 2009 e nel rispetto delle finalità previste dal presente regolamento, compete al Sindaco sentito il Consiglio Comunale. In particolare il Sindaco deve:
    a. Predisporre l'elenco dei siti di ripresa;
    b. Il concreto posizionamento;
    c. La fissazione degli orari di registrazione, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.
2. I luoghi individuati dal Sindaco con apposito provvedimento, sono quelli ritenuti maggiormente rilevanti per adempiere alle finalità previste dall'articolo 2 del presente regolamento.
3. I luoghi da sottoporre a videosorveglianza potranno essere implementati secondo le necessità comunicate dal titolare del trattamento.

ART. 10
RISOLUZIONE DELLA RIPRESA

1. E' espressamente previsto che la risoluzione della ripresa sia bassa nel caso di posizionamento delle telecamere atte a verificare il traffico veicolare ed il monitoraggio del territorio.
2. E' espressamente previsto che la risoluzione della ripresa sia alta nel caso di posizionamento delle telecamere in luogo pubblico o aperto al pubblico atte a tutelare la sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 11 del 2009, convertito in Legge n. 38 del 2009.

ART. 11
OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE TELECAMERE

1. Tenuto conto degli obblighi di legge vigenti, il responsabile del trattamento attua le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 2003, tenuto conto delle deroghe espressamente previste dal Codice della Strada, mediante apposizione di apposita cartellonistica in prossimità delle aree interessate alla videosorveglianza.
2. In particolare in attuazione del D. Lgs. n. 196 del 2003, è fatto obbligo segnalare mediante simbolo visivo la ripresa in atto, unitamente all'indicazione ben visibile di Area Videosorvegliata, con rilascio di informativa sintetica (indicazione Titolare del trattamento, finalità del trattamento e luogo presso cui prendere visione dell'informativa integrale ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196 del 2003), come previsto nel provvedimento del Garante.

ART. 12
INFORMATIVA

1. L'informativa esaustiva inerente il trattamento dei dati posto in essere dal titolare, deve essere collocata presso il comando di Polizia Locale e relative sedi distaccate, oltre che pubblicate sul sito Internet ufficiale del Comune.
2. L'informativa deve contenere le seguenti informazioni:
    - Espressa indicazione del titolare del trattamento;
    - Espressa indicazione della sussistenza del responsabile del trattamento;
    - Finalità del trattamento;
    - Modalità del trattamento;
    - Diritti esercitabili dall' interessato;
    - Modalità di esercizio dei diritti da parte dell'interessato;
    - Indicazioni delle classi omogenee che effettuano il trattamento in qualità di incaricati;

- Indicazione di eventuali operazioni di comunicazione;
- Termini di conservazione delle immagini registrate.

ART. 13
DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del Codice Civile.

ART. 14
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

1. La comunicazione dei dati può avvenire solo ed esclusivamente qualora sia prevista da legge o regolamento apposito.
2. E' vietato effettuare la diffusione di dati raccolti mediante impianti di videosorveglianza salvo qualora il dato sia anonimo in quanto raccolto senza finalità di individuazione dei tratti somatici.

ART. 15
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia ai contenuti del provvedimento del garante.

ART. 16
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione in successiva seduta, viene sottoscritto, come segue, dal Presidente del Consiglio e dal Segretario ai sensi dell'art. 29 ter, lettera e), dello Statuto comunale, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 21.11.2015.

f.to
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dott.ssa *Veronica* VENDITTI

f.to
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. *Cesidio Falcone*

Prot. n. .....

Data 13 OTT 2020

Ai sensi dell'art. 32 della L. 18.06.2009, n. 69, la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo pretorio del sito informatico di questo Comune http://www.comune.balsorano.aq.it/, a partire dal ..... e, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 18-08-2000, n. 267, vi rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi, sino al .....
Esente da ogni controllo preventivo di legittimità, giusta comunicazione del Presidente della Sezione provinciale del Co.re.co. del 14.12.2001, prot. n. 3031, in seguito all'entrata in vigore della L costituzionale 18.10.2001, n. 3.

Dalla Residenza Comunale

COMUNE DI BALSORANO (AQ)

f.to
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. *Cesidio Falcone*

BALSORANO, lì 13 OTT 2020